

REGOLAMENTO (CE) N. 577/94 DELLA COMMISSIONE
del 16 marzo 1994

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1912/92 e (CEE) n. 1913/92 recanti modalità d'applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento dei prodotti del settore delle carni bovine nelle isole Canarie, da un lato, e nelle Azzorre e a Madera, dall'altro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1912/92 della Commissione, del 10 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le isole Canarie⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 179/94⁽⁵⁾, ha fissato nell'allegato II gli aiuti per i prodotti compresi nel bilancio previsionale di approvvigionamento provenienti dal mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/92 della Commissione, del 10 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le Azzorre e Madera⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 179/94, ha fissato nell'allegato II gli aiuti per i prodotti compresi nel bilancio previsionale di approvvigionamento provenienti dal mercato della Comunità;

considerando che, per conservare la quota di mercato dei prodotti di origine comunitaria nell'approvvigionamento delle isole Canarie, è opportuno istituire un aiuto più elevato per le preparazioni fabbricate sotto controllo e subordinarne la concessione alla presentazione di un attestato che comprova che le preparazioni in esame sono state fabbricate nel rispetto di modalità di controllo equivalenti a quelle previste per la fabbricazione sotto controllo doganale;

considerando che l'applicazione dei criteri di fissazione dell'aiuto comunitario all'attuale situazione dei mercati nel settore in oggetto e, in particolare, ai corsi e ai prezzi di detti prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, induce a fissare come indicato in allegato gli importi dell'aiuto all'approvvigionamento dei prodotti del settore delle carni bovine per le isole Canarie, da un lato, e Madera, dall'altro;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 1912/92 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
2. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 1913/92 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1912/92 sono aggiunti i seguenti commi:

• Tuttavia, per le preparazioni di cui ai codici NC 1602 50 10 (120, 140, 160 e 170), 1602 50 31 (125, 135, 325 e 335) e 1602 50 39 (125, 135, 325 e 335),

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU n. L 24 del 29. 1. 1994, pag. 35.

⁽⁶⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 35.